



**PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA  
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

## INDICE

	Pagina
PREMESSA	3
ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - OBBLIGHI DI NOTIFICA	4
ART. 3 - MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	5
ART. 4 - <i>BLACK-OUT PERIODS</i>	6
ART. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI	7
ART. 6 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	8
ART. 7 - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	8

## ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Elenco operazioni rilevanti.
- ALLEGATO 2 - Modulo per la comunicazione delle operazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate.
- ALLEGATO 3 - Modello comunicazione ai soggetti rilevanti
- ALLEGATO 4 - Sanzioni.

## **PREMESSA**

La presente procedura (la "**Procedura**") disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi di notifica inerenti alle operazioni su Strumenti Finanziari Rilevanti (come *infra* definite) alla Consob, al pubblico e ad ASTM S.p.A. (la "**Società**") inerenti le operazioni compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate (come *infra* definite), in conformità all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**MAR**") e alla relativa disciplina di attuazione (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dall'ESMA).

## ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Per "**soggetti rilevanti**" si intendono:
  - a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
  - b) il Direttore Generale della Società e gli altri eventuali dirigenti della medesima Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla precedente lett. a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
  
2. Per "**persone strettamente legate**" a un soggetto rilevante si intendono:
  - a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa vigente;
  - b) un figlio a carico ai sensi della normativa vigente;
  - c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
  - d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
  
4. Per "**operazioni**" si intendono le operazioni concernenti gli strumenti di debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati ammessi alle negoziazioni – o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni – in un mercato regolamentato o un MTF ("**Strumenti Finanziari Rilevanti**"), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un elenco non esaustivo delle operazioni rilevanti e delle relative esenzioni è contenuto *sub Allegato 1*.

## ART. 2 – OBBLIGHI DI NOTIFICA

1. I soggetti rilevanti e le persone strettamente legate devono notificare alla Società tutte le operazioni condotte da loro e/o per loro conto entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, compilando e trasmettendo alla Società il modulo *sub Allegato 2* con le modalità indicate all'art. 3.
2. In aggiunta a quanto precede, i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate notificano alla Consob le operazioni il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (l'"**Operazione Rilevante**"). I

soggetti rilevanti e le persone strettamente legate trasmettono la predetta comunicazione tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi successivi dalla data dell'operazione, trasmettendo a Consob il medesimo modulo di cui al precedente comma 1 con le modalità precisate all'art. 3.

3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno civile, Euro 20.000,00 (ventimila/00) ovvero la diversa soglia eventualmente stabilita dalla Consob; la predetta soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente comma 1 ovvero del precedente comma 3, al netto di commissioni o imposte. Si precisa che il controvalore delle operazioni effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante ovvero azionista rilevante non deve essere sommato al controvalore delle operazioni effettuate per conto delle persone strettamente legate;
- b) le altre eventuali operazioni la cui comunicazione è esentata ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che successivamente al raggiungimento dell'importo di cui alla lett. a): (i) tutte le operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate entro la fine dell'anno sono considerate Operazioni Rilevanti; (ii) saranno considerate Operazioni Rilevanti le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate il cui importo complessivo raggiunga entro la fine dell'anno un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00).

### **ART. 3 – MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA**

#### **Soggetti rilevanti e persone strettamente legate**

##### Notifica alla Società

Le notifiche di cui al precedente art. 2, comma 1, devono essere inviate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate alla funzione Societario e Compliance della Società, mediante invio *e-mail* all'indirizzo [internaldealing@astm.it](mailto:internaldealing@astm.it)

La funzione Societario e Compliance fornisce nel minor tempo possibile al soggetto rilevante o persona strettamente legata, conferma dell'avvenuta ricezione della notifica.

La funzione Societario e Compliance provvede alla pubblicazione delle informazioni ricevute entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento, con le modalità previste dalla normativa vigente.

### Notifica alla Consob

Le notifiche alla Consob ai sensi del precedente art. 2, comma 2, della presente Procedura sono effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate mediante:

- messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); altrimenti
- messaggio di posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it),

specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla Consob.

In alternativa a quanto precede, le comunicazioni alla Consob delle operazioni possono essere effettuate dalla Società, per conto dei soggetti rilevanti e/o delle persone strettamente legate, con le modalità previste dalla normativa vigente per la comunicazione al pubblico ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla Consob, a condizione che ciò sia stato preventivamente concordato dai soggetti rilevanti e/o dalle persone strettamente legate con la stessa Società e che le informazioni relative alle operazioni oggetto di comunicazione siano trasmesse alla Società dai soggetti rilevanti e/o dalle persone strettamente legate nei tempi e con le modalità previsti dalla presente Procedura.

La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella comunicazione alla Consob delle operazioni condotte da o per conto dei soggetti rilevanti e/o delle persone strettamente legate quando gli stessi siano dovuti a ritardi nella trasmissione delle relative informazioni da parte dei soggetti rilevanti e/o delle persone strettamente legate.

### **ART. 4 - BLACK-OUT PERIODS**

1. Ai soggetti rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante i seguenti periodi di chiusura (c.d. *black-out periods*):
  - nei trenta giorni di calendario che precedono l'annuncio dei dati contabili/finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale;
  - negli altri casi eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di quanto precede, i soggetti rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura della funzione Societario e Compliance, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale e del conseguente avvio dei relativi *black-out periods*, oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un periodo di chiusura.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 1, un Soggetto Rilevante può compiere un'Operazione Rilevante durante un *black-out Period* a condizione che sia rispettata la normativa vigente.

#### **ART. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI**

1. Con comunicazione scritta, – da trasmettere a mezzo e-mail - la funzione Societario e Compliance informa i soggetti rilevanti circa (i) la loro iscrizione nel Registro Internal Dealing tenuto dalla medesima funzione Societario e Compliance ai sensi dell'art. 19 co. 5 MAR e (ii) il loro assoggettamento e quello delle persone loro strettamente legate agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di *internal dealing* e alla Procedura; (iii) l'obbligo di comunicare alla Società i nominativi delle persone a loro strettamente legate; (iv) la messa a disposizione della Procedura, sul sito internet della Società all'indirizzo URL <https://www.astm.it/internal-dealing/> che sono invitati a consultare.
2. I soggetti rilevanti restituiscono tempestivamente alla Società la comunicazione di cui al modello *sub Allegato 3* (che verrà allegata alla comunicazione di cui sopra), compilata e sottoscritta, con le modalità indicate dalla funzione Societario e Compliance.
3. I soggetti rilevanti sono tenuti a:
  - (i) comunicare tempestivamente alla Società, l'elenco delle persone a loro strettamente legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'elenco delle persone rilevanti;
  - (ii) notificare per iscritto alle persone strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e della normativa di riferimento in materia di *internal dealing*;
  - (iii) conservare copia della notifica di cui al precedente punto (ii).

## **ART. 6 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

L'inservanza degli obblighi di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, come riportate *sub* Allegato 4.

## **ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società (Titolare del Trattamento) è tenuta a trattare determinati dati personali dei soggetti rilevanti. La persona designata dal Titolare per il trattamento di tali dati, sotto la propria autorità, c.d. "Data Manager" identificabile nel Responsabile della funzione Societario e Compliance, tratterà tali informazioni nel rispetto ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dalla normativa di settore e adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per ovviare ai rischi di distruzione, perdita dei dati, accesso indebito o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Data Manager, per conto del Titolare, fornirà agli interessati la prevista informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, con riferimento, in particolare, alle finalità del trattamento, alla sua base giuridica, ai Responsabili del trattamento – Soggetti Terzi esterni alla Società – nonché ai Soggetti Terzi ai quali, per l'ottemperanza agli obblighi di legge, possono essere comunicati i dati medesimi.

Si rimanda inoltre all'informativa per i dati di contatto di Titolare e Data Protection Officer e per l'esercizio dei diritti dell'Interessato.

## **ART. 8 - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.



## ALLEGATO 1

### Sezione 1.1

#### ELENCO OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE

##### Operazioni soggette a notifica:

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del MAR e dell'art. 10 del Regolamento 2016/522 le operazioni soggette a notifica includono:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari **(1)**;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità **(2)**;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un soggetto rilevante o una persona strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita **(3)**;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti della ASTM S.p.A. e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- g) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della ASTM S.p.A.;
- h) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- i) la sottoscrizione di un'emissione obbligazionaria della ASTM S.p.A.;
- l) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della ASTM S.p.A., compresi i *credit default swap*;

---

<sup>1</sup> Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

<sup>2</sup> Le transazioni eseguite su obbligazioni della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

<sup>3</sup> Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

- m) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- n) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- o) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- p) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- q) le operazioni effettuate in quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE;
- r) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il soggetto rilevante o una persona strettamente legata;
- s) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un soggetto rilevante o di una persona strettamente legata;
- t) l'assunzione o la concessione in prestito di obbligazioni della ASTM S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati.

#### Operazioni esenti

Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'art. 19 del MAR **(4)**, non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle obbligazioni emesse dalla ASTM S.p.A. se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle obbligazioni della ASTM S.p.A. non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle obbligazioni della ASTM S.p.A. non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il soggetto rilevante o la persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle obbligazioni della ASTM S.p.A., e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le obbligazioni della ASTM S.p.A. superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il soggetto rilevante o la persona strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

---

<sup>4</sup> Introdotto dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

## **ALLEGATO 2**

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA PARTE  
DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

### ALLEGATO 3

#### Dichiarazione resa dai soggetti rilevanti di ASTM S.p.A.

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il ....., C.F. ...., in qualità di soggetto rilevante ai sensi dell'art. 19 MAR, nonché della "procedura relativa alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate" ("Procedura Internal Dealing") adottata da ASTM S.p.A. ("ASTM")

#### dichiara

- di avere preso visione della Procedura Internal Dealing, pubblicata sul sito internet di ASTM all'indirizzo URL <https://www.astm.it/internal-dealing/>, e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- di avere preso atto dell'iscrizione dell'elenco dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate (il "**Registro Internal Dealing**") curato da ASTM, in quanto assoggettato agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di *internal dealing* e alla Procedura Internal Dealing;
- di essere consapevole del regime sanzionatorio previsto in caso di inosservanza dei previsti obblighi di comunicazione.

In aggiunta a quanto precede dichiara:

di non avere persone fisiche da qualificarsi quali sue "*persone strettamente legate*";

#### oppure

che le persone fisiche di seguito riportate sono da qualificarsi quali sue "*persone strettamente legate*"

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Parentela

di non avere persone giuridiche, società di persone, trust che possono essere considerate sue “*persone strettamente legate*”;

**oppure**

che le seguenti persone giuridiche, società di persone, trust che devono essere considerate sue “*persone strettamente legate*”

Denominazione	Sede	Codice Fiscale

**si impegna**

- ad informare le persone a sé strettamente legate circa la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina in materia di *internal dealing* e dalla Procedura Internal Dealing;
- a comunicare tempestivamente alla Società ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

---

[luogo, data, firma]

## ALLEGATO 4

### SANZIONI SOGGETTI RILEVANTI

#### Regolamento (UE) n. 596/2014 – MAR

##### ➤ Art. 30 MAR (Sanzioni amministrative a altre misure amministrative)

Ai sensi dell'art. 30 del MAR, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le Autorità Competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione, tra l'altro, alle violazioni degli obblighi in materia di *internal dealing* previsti dall'art. 19, paragrafi 1, 2, 3 5, 6, 7 e 11 del MAR.

In particolare, a norma del comma 2 del medesimo art. 30, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le Autorità Competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative:

- un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 500.000 Euro;
- nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 1.000.000 di Euro.

Fermo quanto precede, gli Stati membri possono prevedere che le Autorità Competenti dispongano di poteri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e possa prevedere sanzioni di importo più elevato.

##### ➤ Art. 31 MAR (Esercizio dei poteri di controllo e imposizione sanzioni)

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del MAR, gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità Competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'Autorità Competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

➤ Art. 34 MAR (Pubblicazione delle decisioni)

Ai sensi dell'art. 34, primo paragrafo, del MAR, le Autorità Competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del MAR sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

La previsione di cui sopra non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'Autorità Competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'Autorità Competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'Autorità Competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui ai sensi della precedente lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

Ai sensi del successivo comma 2, se la decisione è impugnabile dinanzi a un'Autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le Autorità Competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

Infine, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 34, le Autorità Competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'Autorità Competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

#### Testo Unico della Finanza

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF)

- Art. 187-ter.1 (*Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*), commi da 4 a 11:

*“4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.*

*5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.*

*6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).*

*7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*

*8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.*

*9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:*

*a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;*

*b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.*



10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

➤ Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie), commi 1 e 1-bis:

"1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

(...)

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b)."

➤ Art. 187-sexies (Confisca):

"1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria."